



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

(DM n. 289 del 25 marzo 2021- Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023)

D. All'art. 6, comma 2 si dice che "Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli Atenei per i profili di qualità di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti considerati nel relativo profilo, tenuto conto delle esenzioni o riduzioni previste dall'articolo 5, commi 6 e 7, del Bando ANVUR". A cosa corrisponde il numero massimo complessivo effettivo di prodotti attesi?

R. Per numero massimo complessivo effettivo di prodotti attesi si intende il numero di prodotti a livello di Dipartimento o struttura assimilata indicato dagli Atenei entro i termini indicati nel Bando ANVUR. Tale numero è scelto dalle singole Istituzioni tramite la piattaforma telematica dedicata alla VQR. Ad esempio per le Università, tale numero è compreso tra la numerosità massima (N. ricercatori x 3) e la numerosità minima [(N. ricercatori x 3) – (N. max ammissibile delle riduzioni art. 5, commi 6 e 7 del Bando ANVUR)].

Ipotizziamo che a un dato dipartimento afferiscano 40 docenti; oltre al Direttore ci sono anche 3 docenti che nel periodo 15-19 sono stati componenti di ASN per almeno 24 mesi. Quindi, in base a quanto riportato nella tabella 3, pag. 10-11, del Bando ANVUR, in linea teorica il Direttore potrebbe contare x 2 prodotti e anche i 3 docenti commissari ASN per 2 prodotti; il numero massimo di riduzioni ammissibili è pertanto pari a 4 (4 x1).

Il numero massimo dei prodotti conferibili per il dipartimento è pari a $120=(40 \times 3)$, mentre il numero minimo dei prodotti conferibili è pari a $116=(40 \times 3) - (4 \times 1)$.

Il numero massimo effettivo dei prodotti attesi per il dipartimento che potrà essere scelto dall'Istituzione è pertanto pari a uno dei seguenti valori: 116; 117; 118;119;120.

D. All'art. 6, comma 4 si fa riferimento al fatto che "l'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sarà considerato come prodotto di scarsa rilevanza, come indicato dall'art. 6, comma 8 del citato Bando ANVUR". Cosa significa in concreto?

R. Qualora l'Ateneo conferisca a livello di Dipartimento o struttura assimilata un numero di prodotti inferiore rispetto a quello indicato come "prodotti effettivi attesi" entro il termine indicato dal bando ANVUR, ad ogni prodotto mancante rispetto al numero indicato sarà attribuito un giudizio di scarsa rilevanza e quindi un punteggio pari a 0.

D. All'art. 6, comma 5, si dice che "Il Ministero su proposta dell'ANVUR definisce gli indicatori di cui al co. 2 lett. a) e b) e al co. 3, sulla base almeno del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca". Come è calcolato il punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca?

R. Coerentemente con quanto stabilito nell'art. 6, comma 2 e comma 4 del DM, il punteggio medio sarà pari al rapporto tra la somma delle valutazioni relative ai prodotti effettivi attesi indicati dagli Atenei entro il termine indicato da bando ANVUR (numeratore) e il numero dei prodotti effettivi attesi (denominatore).